



Caer - Diz. Acc.

TRIBUNALE DI PALERMO

PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITÀ DI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO E TUTORI

TRA

Il Tribunale di Palermo, in persona del Presidente dott. Salvatore Di Vitale e del Giudice Tutelare dott. Donata D'Agostino

ED

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in persona del Presidente avv. Giuseppe Di Stefano *e del Consigliere Av. Serena Lombardo*

PREMESSA

Dal punto di vista normativo, opera quale principio generale la regola della gratuità dell'ufficio tutelare, come previsto dall'art. 379 co 1 c.c, applicabile anche all'amministrazione di sostegno per il richiamo di cui all'art. 411 comma 1 c.c.

La medesima disposizione prevede però la possibilità che venga riconosciuta al tutore (e all'amministratore di sostegno) un'equa indennità, considerate l'entità del patrimonio del tutelato/amministrato e le difficoltà della gestione.

Da qui, fermo restando che l'incarico è essenzialmente gratuito e che detta gratuità, per l'amministrazione di sostegno, è conforme allo spirito che anima la legge 6/2004, ossia all'intento di dare una risposta adeguata alle esigenze di protezione dei soggetti deboli, avuto riguardo alle loro fragilità, il combinato disposto degli artt. 379 e 411 c.c. consente di riconoscere al tutore e all'amministratore di sostegno un'equa indennità a gratificazione dell'impegno profuso in favore del tutelato/amministrato.

Il codice parla di indennità "equa", escludendone pertanto la natura di un corrispettivo vero e proprio, quantificabile sulla base delle tariffe professionali vigenti, quanto piuttosto riconducendolo nell'alveo di una corresponsione finalizzata a compensare il patrimonio perduto, in termini di spesa e di tempo, sottratto ad altre attività da parte del professionista, ove debitamente documentate, con riferimento alla cura della persona

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

dell'amministrato e dei suoi interessi patrimoniali.

L'indennità, pertanto, non deve essere minima ma giusta, commisurata e proporzionata all'attività svolta dal tutore o dall'amministratore di sostegno.

La legge ha indicato, quali parametri per la liquidazione del predetto indennizzo, l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione:

1. Il criterio dell'entità del patrimonio ha natura oggettiva poiché, in ottemperanza all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 380 c.c, il Giudice viene reso edotto dell'entità dei beni del beneficiario;
2. Il criterio della difficoltà dell'amministrazione è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice Tutelare che, prendendo le mosse dal dato oggettivo, potrà considerare tutti gli aspetti e le difficoltà sorte nella gestione della procedura, di carattere non esclusivamente patrimoniale.

Il Tribunale di Palermo intende trasfondere tali criteri in Tabelle, calcolando le percentuali sulla base dell'entità del patrimonio e gli aumenti in percentuale sulla percentuale base a seconda delle difficoltà della gestione.


I vantaggi di una simile operazione sono numerosi:

- in primo luogo i soggetti tutelati o amministrati avranno la garanzia che il loro patrimonio andrà a soddisfare la liquidazione dell'indennità in favore del loro tutore o amministratore di sostegno sulla base di criteri lineari e coerenti, frutto di attenta analisi da parte del Giudice Tutelare;
- in secondo luogo, il Giudice Tutelare avrà un punto di riferimento fermo cui appellarsi in sede di liquidazione dell'indennità;
- il Pubblico Ministero, inoltre, sarà maggiormente agevolato nella sua valutazione sulla correttezza o meno della liquidazione disposta dal Giudice, avendo un parametro certo su cui basarsi;
- infine, anche gli amministratori di sostegno avranno la certezza di vedersi riconosciuta una gratificazione equa e commisurata oggettivamente al patrimonio amministrato, e alle specifiche difficoltà dell'amministrazione anche sul versante della cura della persona.

Opportuno appare, pertanto, l'elaborazione di una tabella per la liquidazione dell'equa indennità sulla base dei criteri che seguono.

1. **Patrimonio liquido.** Il calcolo dell'indennità viene elaborato secondo le tabelle sulla base del patrimonio liquido dell'amministrato (compresi investimenti in titoli o polizze e canoni di locazione).

Nell'individuazione dello scaglione di riferimento, il Giudice Tutelare valuterà il flusso delle entrate annuo in rapporto alle uscite, ovvero se trattasi di patrimonio statico o dinamico.



Il calcolo elaborato sul patrimonio liquido rappresenterà la base per la liquidazione.

La complessità dell'attività. Calcolata la somma base, spetta alla scelta discrezionale del Giudice Tutelare aumentare la medesima sino alla metà in considerazione dell'esistenza di patrimonio immobiliare, della manutenzione e gestione dello stesso, delle attività di carattere straordinario (es. vendita/acquisto di beni immobili, scioglimento di comunione, transazioni, attività giudiziale e stragiudiziale) nonché della gestione in situazioni di alta conflittualità familiare.

Ai fini dell'aumento della somma base, il Giudice Tutelare terrà conto anche di difficoltà inerenti la cura della persona (es. particolari terapie sanitarie o ricoveri ospedalieri, sistemazione o acquisto di immobile, ricostruzione del tessuto familiare in situazioni di emarginazione), nonché nei casi in cui l'operato dell'amministratore ha prodotto un incremento del patrimonio del beneficiario.


A tal fine l'amministratore/tutore si impegna a documentare debitamente in ogni relazione e/o rendicontazione trasmessa al Giudice Tutelare le attività compiute nella gestione degli interessi dell'amministrato.

In caso di situazione di liquidità inferiore a € 3.000,00, non è prevista alcuna liquidazione.

Verranno in ogni caso rimborsate le spese anticipate dall'amministratore, ove documentate, appena il patrimonio dell'amministrato lo consenta.

A tal fine il Presidente del Tribunale di Palermo, il Giudice tutelare togato e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo approvano le seguenti tabelle per la liquidazione dell'indennità dei tutori/amministratori di sostegno, da applicare secondo il criterio progressivo per scaglioni.

Compendio patrimoniale Mobiliare (da intendersi come patrimonio disponibile o investito al momento della richiesta di liquidazione dell'indennità)	Percentuale indennità	Variazione in aumento in considerazione del patrimonio immobiliare, della gestione di esso, e delle difficoltà in genere
Fino a € 3.000,00	Solo rimborso spese documentate	Nessuna
Da € 3.001,00 a € 20.000,00	10%	Fino a + 50%
Da € 20.001,00 a € 50.000,00	5%	Fino a + 50%
Da € 50.001,00 a € 100.000,00	2%	Fino a + 50%
Da € 100.001,00 a € 300.000,00	1,5%	Fino a + 50%
Da € 300.001,00 a € 500.000,00	1,2%	Fino a + 50%



Da € 500.001,00 a € 1.000.000,00	1%	Fino a + 50%
Oltre €1.000.001,00	0,5%	Fino a + 50%

A titolo esemplificativo, quindi, su un patrimonio di 60.000 il compenso verrà così di seguito calcolato:

fino a € 20.000,00	10 %
da € 20.000,01 a € 50.000,00	5 %
da € 50.000,01 a € 60.000,00	2 %

Per un'indennità complessiva pari ad € 3.700,00.

L'istanza dovrà essere presentata con cadenza annuale contestualmente al deposito del rendiconto e della gestione (art. 380 c.c.)

La mancata richiesta per un anno non dà diritto automaticamente, per l'anno successivo, a una richiesta raddoppiata.

In ogni caso, resta nel prudente apprezzamento del Giudice Tutelare di discostarsi dai valori previsti dalla suindicata tabella valorizzando le peculiarità specifiche dell'amministrazione, con adeguata motivazione al riguardo.

L'elenco dei Tutori e degli Amministratori di sostegno viene tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, che controlla e vigila in ordine alla persistenza dei requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco, ai sensi della delibera COA dell'08.11.2007.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, con cadenza semestrale, trasmetterà la lista aggiornata all'ufficio del Giudice Tutelare.

Il Giudice Tutelare provvederà all'individuazione e alla nomina dell'amministratore di sostegno sulla base dei nominativi inseriti nell'elenco, secondo il principio di equilibrata rotazione degli incarichi, tenendo in considerazione il numero, le caratteristiche e la complessità, anche sotto il profilo della consistenza patrimoniale dell'amministrato, degli incarichi affidati a ciascun iscritto

Tel. 24/6/2019

